

*“Art.*

(Costituzione da parte del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)

1. *Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, può costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.*
2. *In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 lo statuto della fondazione assicura il perseguimento di finalità assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, e familiari mediante lo svolgimento delle seguenti attività:*
  - a) *gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio;*
  - b) *gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione;*
  - c) *vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b);*
  - d) *ogni altra attività attribuita per legge o regolamento ovvero prevista dallo statuto.*
3. *Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.*
4. *Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario.*
5. *La fondazione si avvale anche del personale del Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.*
6. *Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.*
7. *Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.*
8. *Alla fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*
9. *Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.*
10. *All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 1, le parole: “di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari,” sono soppresse e alla rubrica le parole: “assistenza,” e “sociali,” sono soppresse. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Ispettorato di cui al citato articolo 23 continua a svolgere i compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.”*

## Relazione illustrativa

L'intervento normativo prevede, al **comma 1**, per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato la possibilità di costituire una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

La norma, al **comma 2**, individua, qualora il fondo decida di esercitare tale facoltà, le attività che l'ente di nuovo conio è autorizzato a svolgere quale attività solidaristica e assistenziale in favore del personale della Polizia di Stato.

Ad oggi, infatti, il Fondo di assistenza svolge tra le altre le seguenti attività ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 29/10/2010, n. 244: a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari; b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi; c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale; d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge; e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene; f) all'anticipo, previa intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Si tratta a ben vedere di attività senza scopo di lucro e squisitamente assistenziali per le quali la natura pubblicistica del Fondo di assistenza appare la più idonea per il loro perseguimento.

Tuttavia, sempre in un'ottica di assistenza e conforto del personale della Polizia di Stato e dei loro familiari, l'Amministrazione, attraverso la creazione *ad hoc* di un ente di diritto privato non avente finalità di lucro, potrebbe porre in essere ulteriori attività, in regime di diritto privato, dalle quali potrebbero comunque derivare aggiuntivi benefici in favore del predetto personale.

Nel dettaglio il **comma 2**, nell'ultima parte, prevede che l'istituenda fondazione possa svolgere le seguenti attività a) la gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio; b) la gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione; c) la vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b); d) ed ogni altra attività concessa per legge, regolamento o prevista dallo statuto. Le attività che in concreto potrà svolgere la fondazione si connotano per la loro natura lucrativa.

In particolare si evidenzia come, attualmente, la gestione commerciale del marchio e dello stemma della Polizia di Stato sia stato affidato in gestione tramite convenzione alla DIFESA SERVIZI S.P.A. ente sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Uno degli obiettivi della disposizione è quello di consentire di gestire tali lucrose attività senza l'intermediazione di enti estranei all'Amministrazione della Pubblica sicurezza al fine di reimpiegare gli utili tratti per finalità solidaristiche.

Si tratta di attività di tipo privatistico che non sono state in precedenza esercitate né possono essere esercitate dal fondo assistenza che, in quanto ente di diritto pubblico, nell'esercizio delle proprie prerogative incontra i limiti della contabilità pubblica.

Ne consegue che la scelta di ricorrere alla creazione di una fondazione, lungi dal costituire la creazione di un mero "doppione" del Fondo di assistenza mira invece a fornire all'ente di nuovo conio maggiore duttilità e flessibilità rispetto alle azioni da intraprendere quale soggetto di diritto privato, con l'obiettivo finale indiretto di consentire all'Amministrazione di svolgere un'attività solidaristica e assistenziale in favore del proprio personale che risponda maggiormente ai criteri di celerità, efficacia ed efficienza traendo i propri introiti dallo svolgimento di attività con scopo di lucro.

I **commi da 3 a 6** recano l'indicazione degli organi necessari al funzionamento della Fondazione in coerenza con le previsioni del codice civile, la disciplina del collegio dei revisori, l'indicazione del personale di cui si avvale la Fondazione e l'indicazione che il controllo sulla stessa avviene ai sensi dell'articolo 25 c.c..

Il **comma 7** prevede la dotazione iniziale del patrimonio della fondazione pari a euro 100.000,00.

Il **comma 8** dispone che alle erogazioni liberali in favore della fondazione si applica il regime delle detrazioni e deduzioni a fini impositivi, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In altri termini, alla fondazione il legislatore riconosce un trattamento fiscale di contenuto analogo rispetto a quello concesso agli enti del Terzo Settore, di cui la Fondazione non fa parte. Si tratta di una misura che mira ad incentivare i privati a compiere atti di liberalità in favore dell'ente poiché viene riconosciuta una tassazione agevolata per gli atti donativi compiuti.

Il **comma 9** prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale

Il **comma 10** prevede la rimodulazione delle competenze all'Ispettorato di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai fini della riassegnazione, da effettuarsi con i necessari provvedimenti attuativi, di alcune attività a diversa articolazione dipartimentale, cui verranno altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie precedentemente deputate ad assolvere i medesimi compiti presso il cedente Ispettorato.

## **Relazione tecnica**

L'intervento normativo prevede **al comma 1** per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato la possibilità di costituire una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

La norma al **comma 2** individua, qualora il fondo decida di esercitare tale facoltà, le attività che l'ente di nuovo conio è autorizzato a svolgere quale attività solidaristica e assistenziale in favore del personale della Polizia di Stato.

Le disposizioni di cui ai **commi da 3 a 6** sono di tipo organizzativo.

Dal punto di vista finanziario, il **comma 7** prevede che il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000, è costituito dall'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Si tratta di una previsione che mira a fornire alla fondazione il capitale iniziale per poter operare alla luce delle attività affidate.

Trattandosi di attività che verranno poste in essere a scopo di lucro e nel normale regime di diritto privato si ritiene che la somma di 100.000 euro sia idonea a consentire alla fondazione di muovere i primi passi nel mondo commerciale.

A conferma dell'adeguatezza della somma stanziata si evidenzia come essa sia di gran lunga maggiore al patrimonio minimo che l'art. 22 c. 4 d. lgs. 117/2017 richiede per il conseguimento della personalità giuridica che per le associazioni deve essere non inferiore a 15.000 euro e per le fondazioni non inferiore a 30.000 euro.

Il finanziamento a regime della fondazione risulterà invece conseguente agli utili derivanti dall'esercizio delle attività commerciali poste in essere. Al riguardo si ribadisce che la mancanza di scopo di lucro della fondazione attiene al fine per cui essa è costituita e non anche alle attività che potrà in essere che potranno invece essere a scopo di lucro proprio al fine di procurare gli utili necessari al prosieguo delle attività della fondazione.

Al fine di introdurre una disciplina fiscale privilegiata sulle erogazioni liberali disposte in favore della costituenda fondazione, il **comma 8** dispone che alle erogazioni liberali in favore della fondazione si applichi il regime delle detrazioni e deduzioni a fini impositivi, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il **comma 9** prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Per quanto riguarda il **comma 10**, si evidenzia che la disposizione in commento ha carattere ordinamentale, in quanto volta a prevedere la rimodulazione delle competenze all'Ispettorato di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai fini della riassegnazione, da effettuarsi con i necessari provvedimenti attuativi, di alcune attività a diversa articolazione dipartimentale, cui verranno altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie precedentemente deputate ad assolvere i medesimi compiti presso il cedente Ispettorato.

Al fine di garantire che i compiti da riassegnare siano svolti senza soluzione di continuità, la proposta normativa prevede che fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dalla disposizione in commento, i citati compiti continuino ad essere svolti dall'Ispettorato di cui al citato articolo 23.